

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA

NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO INFORMATICO DI FONTI E

MATERIALI STORICO ARTISTICI

TRA

L'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale (di seguito denominato DIUM), con sede legale in Udine, via Palladio, 8 e sede operativa in Udine, vicolo Florio, 2B; Codice Fiscale 80014550307 e Partita IVA 01071600306, rappresentato dal Direttore prof. Andrea Zannini, domiciliato per la sua carica presso la sede operativa;

E

La Fondazione Memofonte - Studio per l'Elaborazione Informatica delle Fonti Storico Artistiche onlus con sede legale in Via de' Coverelli, 2/4 - 50125 Firenze, Codice Fiscale 94141530488 e Partita Iva 06445020487, nel seguito denominato "Memofonte", rappresentato dalla Presidente prof.ssa Donata Levi, domiciliata per la sua carica presso la sede della Fondazione,

E

L'Università di Foggia - Dipartimento di Studi Umanistici.  
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, via Arpi, 176, 71121 Foggia, con sede legale in Foggia, via Gramsci 89-91, Codice Fiscale 94045260711 e Partita Iva 03016180717, nel seguito denominato DISTUM, rappresentato dal Direttore del Dipartimento DISTUM prof. Sebastiano Valerio, domiciliato per la sua carica presso la sede legale

nel seguito congiuntamente definite le “Parti”.

**PREMESSO CHE**

- l'Università di Udine, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli;
- per la realizzazione dei propri obiettivi l'Università di Udine sviluppa la ricerca scientifica, svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
- l'Università di Udine, per perseguire i propri fini istituzionali e per ricerche scientifiche di proprio interesse prioritario, può stipulare con terzi accordi di ricerca, anche con proprio eventuale apporto finanziario o logistico, in cooperazione, così come può accettare da terzi contributi per la ricerca in cooperazione;
- DIUM, Memofonte e DISTUM operano nel settore degli Studi umanistici, in particolare dello studio delle fonti storico artistiche;
- presso il DIUM è attivo il Laboratorio Informatico per la Documentazione storico Artistica (d'ora in poi LIDA) che si occupa dell'applicazione delle ICT per la ricerca e la promozione del patrimonio storico, artistico e culturale;
- attraverso la piattaforma web, denominata E-Dvara (d'ora in poi piattaforma LIDA), il LIDA dispone di un efficace strumento per le possibilità che offre allo studioso di discipline umanistiche di creare data base per la didattica, la ricerca e la comunicazione degli esiti della

stessa, permettendo già di mettere a punto progetti finanziati;

- è interesse del Laboratorio LIDA applicare la piattaforma informatica su quanti più dati possibile, al fine di testare il suo funzionamento su informazioni e argomenti diversi in maniera da affinarne le caratteristiche e da sperimentarne in particolare gli strumenti di ricerca. L'ospitalità data agli esiti di studi di storia della fotografia corrisponde alle attività di ricerca e valorizzazione di fondi fotografici promosse dal Laboratorio LIDA in attiva collaborazione con altri enti del territorio relativamente ai temi delle fototeche.

- presso Memofonte operano gruppi di ricerca in settori affini a quelli oggetto dell'attività del DISTUM sviluppati in particolare a cura della prof.ssa Floriana Conte;

- che nel corso dell'a.a. 2016-2017 il LIDA ha già avviato una collaborazione per la gestione dei dati di ricerca con la prof.ssa Floriana Conte attraverso l'applicazione della piattaforma LIDA con lo sviluppo della banca dati *ASAP-Archivio storico artistico digitale pugliese*

- che ASAP confluisce ora nell'ambito delle attività interdisciplinari del Laboratorio di Storia di DISTUM dell'Università degli Studi di Foggia.

- che è interesse di Memofonte e DISTUM sviluppare la collaborazione con il DIUM in merito allo sviluppo di nuovi data base che prevedano l'applicazione della piattaforma LIDA. Il DIUM, con Provvedimento del Direttore, prot. n. 29 del 14.01.2020, ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Valore delle premesse**

Le premesse della presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 – Finalità e oggetto del contratto**

- DIUM, Memofonte e DISTUM intendono collaborare a iniziative di carattere scientifico, didattico e culturale pertinenti al trattamento informatico di fonti e materiali storico artistici, sia testuali che visivi e l'accesso web degli stessi.

- DIUM, Memofonte e DISTUM con la presente Convenzione disciplinano in particolare l'applicazione della piattaforma LIDA nell'ambito di comuni attività di ricerca.

I Responsabili designati dalle Parti per l'applicazione della piattaforma LIDA nell'ambito di questa convenzione:

per il DIUM: prof. Andrea Zannini.

per Memofonte: prof.ssa Donata Levi

per DISTUM: prof. Sebastiano Valerio

L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata all'altra Parte per iscritto entro 10 giorni dalla sostituzione.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'art. 3, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso il DIUM, Memofonte e DISTUM. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo

scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili ed al personale coinvolto nelle attività.

### **Art. 3 – Modalità di partecipazione delle parti**

il DIUM, Memofonte e DISTUM, per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di cui all'art. 2, metteranno a disposizione il proprio personale, nonché materiale, conoscenze e competenze in loro possesso. In particolare, il DIUM metterà a disposizione gli strumenti web in uso presso il laboratorio LIDA).

### **Art. 4 – Durata ed efficacia**

Il presente accordo entra in vigore all'atto della sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e avrà la durata di tre anni e alla scadenza potrà essere prorogato e/o rinnovato.

La presente convenzione potrà essere integrata e/o modificata in qualsiasi momento, con apposito atto, su richiesta delle parti.

La presente convenzione potrà essere rinnovata di comune accordo mediante successivo atto scritto, permanendo le condizioni in atto.

### **Art. 5 – Segretezza**

Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;

- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di conclusione del presente contratto;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al solo personale direttamente coinvolto all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi per iscritto a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.

L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Le Parti si impegnano a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori al fine di garantirne la rintracciabilità per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore i 10 (dieci) anni successivi alla scadenza del contratto.

#### **Art. 6 – Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

##### **Proprietà dei risultati**

Fermo restando che Memofonte e DISTUM e l'Università degli studi di Udine sono titolari esclusivi dei risultati suscettibili di privativa conseguiti

autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche

oggetto del presente contratto, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di

ricerche attraverso l'applicazione della piattaforma informatica del

Laboratorio LIDA porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di

privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà fra Memofonte

e DISTUM e l'Università degli studi di Udine in pari quota, salvo che si

possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di

un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna

Parte al conseguimento del risultato inventivo. Le Parti concorderanno in un

contratto a parte le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di

ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole

per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.

Nell'ambito delle attività che prevedono l'applicazione della piattaforma

informatica del Laboratorio LIDA i Responsabili delle attività dovranno

prontamente comunicare reciprocamente i trovati suscettibili di protezione

derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività, così come

dettagliati nell'Allegato tecnico.

#### **Utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva

collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed

oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare

congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non

compromettano la tutelabilità dei risultati. In tal caso le pubblicazioni

dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori e l'afferenza ai

rispettivi enti.

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Se tali pubblicazioni contengano dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione scritta. Trascorsi 50 giorni dall'invio della richiesta, l'autorizzazione alla pubblicazione si intende concessa.

#### **Art. 7 – Diritti di accesso alle conoscenze**

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;

al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività, specificate



nell'Allegato tecnico. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

È vietato l'accesso al background riconducibile a ricercatori afferenti alle Parti non direttamente coinvolti nell' "attività/progetto".

#### **Art. 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo che con il preventivo consenso scritto della Parte titolare.

#### **Art. 9 – Assicurazioni**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell'articolo 1.4. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra Parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa.

#### **Art.10 – Gestione sicurezza e prevenzione**

Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii per le attività che prevedono l'applicazione della piattaforma informatica del Laboratorio LIDA di cui al presente accordo, il personale inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione all'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante. La struttura

ospitante si assume l'onere di effettuare l'informazione e la formazione dei soggetti sui rischi e le misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alla specifica attività svolta e a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività in collaborazione sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che ciascuna delle Parti provvederà ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del proprio personale. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di applicazione della piattaforma informatica del Laboratorio LIDA di cui al presente accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall'art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio capitato al personale dell'altra Parte durante lo svolgimento delle "attività/progetto" oggetto del presente accordo.

#### **Art. 11– Responsabilità delle Parti**

Memofonte e DISTUM si obbligano a sollevare e tenere indenne il DIUM da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione del presente contratto a causa dell'attività del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile a Memofonte e DISTUM, questo è tenuto a darne prontamente comunicazione scritta al Dipartimento.

#### **Art. 12 – Recesso**

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto previo preavviso formale da comunicarsi mediante posta elettronica certificata con anticipo di almeno tre mesi.

#### **Art. 13 – Forza maggiore**

Nessuna delle Parti sarà responsabile del proprio inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali qualora l'inadempimento sia stato provocato da un evento o da circostanze al di fuori del proprio effettivo controllo. In ogni caso, al verificarsi di un evento o circostanza di tal genere la Parte inadempiente deve immediatamente darne comunicazione alle altre.

#### **Art. 14 – Controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, efficacia, validità e/o esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Udine.

#### **Art. 15 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti

(qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli Studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web [www.uniud.it](http://www.uniud.it).

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

#### **Art. 16– Spese di bollo e registrazione**

La presente convenzione, redatta esclusivamente nella forma di documento informatico, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii. Il bollo sarà assolto in modo virtuale, ai sensi del DM 17.06.2014, dall'Università degli Studi di Udine – autorizzazione n. 59443/2015 del 23/06/15 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto

Documento informatico, sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.) e dell'articolo 15, c. 2-bis della L. n.

241/1990.

Luogo, (*vedi data firma digitale*)

Per Memofonte

Il Legale Rappresentante

(prof. ssa Donata Levi)

---

Luogo, (*vedi data firma digitale*)

Per DISTUM

Il Legale Rappresentante

(prof. Sebastiano Valerio)

---

Udine, (*vedi data firma digitale*)

Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale

dell'Università di Udine

Il Direttore

Prof. Andrea Zannini

---